

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015)

Giuliano Cazzola

Diritto del Lavoro Uniecampus

Convegno di Aggiornamento “**JOBS ACT: I – II – III ATTO**”

15 maggio 2015 (14.30-18.30) – Sala Convegni – Dip. Giurisprudenza Unimore

Naspi

(Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego)

- **Decorrenza:** dal 1° maggio 2015; presso la GPT ai lavoratori dipendenti dell'INPS.
- La Naspi sostituisce l'Aspi e la mini-Aspi (art.2 legge n.92/2012).
- **Destinatari:** come l'Aspi, tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e gli artisti. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato della PA, gli operai agricoli a T.I. e a T.D.
- **Requisiti:** disoccupazione involontaria; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione (Legge n.92/2012 presso DTL)

Naspi (Dlgs n.22/2015)

Requisiti d'accesso:

- status di disoccupato;
- almeno 3 settimane di versamenti contributivi nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
- almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- (Aspi: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente)
- (Mini-Aspi: almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno).
- ***N.B. La Naspi favorisce i lavoratori con maggiore anzianità contributiva.***

Naspi (dlgs n.22/2015)

- **Calcolo e misura della prestazione:** la Naspi è rapportata alla somma degli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata x 4,33 (per rapportarla a mese).
- Se RMM è $= 0 <$ a 1.195 euro (nel 2015) l'indennità è pari al 75%;
- Se RMM è $>$ di 1.195 euro, la prestazione è pari al 75% di tale importo + il 25% della differenza tra RMM e 1.195 euro.
- Massimale mensile: 1.300 euro (rivalutabili)
- Décalage: -3% mensile dal IV mese. (Aspi: -15% dopo 6 mesi che si somma a -15% dopo 12 mesi)

Naspi (dlgs n.22/2015)

Esempio di calcolo:

- Retribuzione mensile di riferimento (RMM):
- **1.600 euro lordi**
- a) $1.195,00 \times 75\% = 896,25$ euro
- b) $405,00 (1.650 - 1.195) \times 25\% = 101,25$ euro
- Totale Naspi (che non è sottoposta a prelievo contributivo ex art. 26 legge n.41/1986):
- $896,25 + 101,25 = \mathbf{997,50}$ euro
- La contribuzione figurativa è rapportata alla RMM entro un limite pari a 1,4 l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso.

• (fonte: Il Sole 24 Ore)

Naspi (dlgs n.22/2015)

- **Durata:**
- l'indennità è concessa mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni (quindi per un max di 2 anni);
- Dal 2017 sarà concessa per un max di 78 settimane (18 mesi).
- (a differenza dell'Aspi la durata non fa riferimento all'età del soggetto interessato).
- La domanda va presentata in via telematica all'Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapp. di lav. A pena di **decadenza**.
- **Decorrenza:** dall'8° giorno se la domanda è presentata nei primi 8 giorni o altrimenti dal giorno successivo alla domanda (ci sono 7 giorni di carenza).

Naspi (dlgs n.22 del 2015)

Condizionalità:

- Permanenza dello stato di disoccupazione;
- Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti.
- Si rimanda ad un successivo DM per la definizione delle condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni di condizionalità e relative sanzioni.

Naspi (dlgs n.22/2015)

Casi di decadenza durante il periodo di fruizione della prestazione:

- Viene a mancare lo stato di disoccupazione;
- ha inizio una nuova attività senza che sia data comunicazione all’Inps;
- si acquisisce il diritto alla pensione (vecchiaia, anticipata, invalidità);
- violazione delle regole della condizionalità.

Naspi (dlgs n.22/2015)

Compatibilità:

- Il beneficiario della Naspi può avere un rapporto di lavoro di durata max di sei mesi senza decadere dal diritto all'indennità che è sospesa d'ufficio per tutto il periodo;
- È prevista la decadenza se il rapporto dura + di sei mesi e l'interessato ricava un reddito annuale $>$ di quello esonerato da imposizione fiscale (8.145 euro). Se il reddito è $<$ il lavoratore deve comunicare entro un mese all'Inps il ricavo annuo, mentre la prestazione viene ridotta;
- Se si tratta di attività autonoma o parasubordinata con reddito $<$ al limite di esenzione fiscale (4.800 euro) non si decade dalla prestazione che però viene ridotta (80% dei compensi preventivati). Rimane l'obbligo della comunicazione all'Inps.

Naspi (dlgs n. 22/2015)

Autoimprenditorialità:

- Anticipo in un'unica soluzione.
- Deve essere inviata domanda in via telematica all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
- Non sono riconosciuti sia l'ANF, sia la contribuzione figurativa.

Naspi (dlgs n.22/2015)

Il finanziamento:

- Non essendo state introdotte modifiche si ritiene confermata la disciplina vigente e cioè:
- aliquota ordinaria dell'1,61% (1,31% + 0,30%) che si applica anche agli apprendisti artigiani e non artigiani;
- aliquota aggiuntiva su contratti di lavoro non a tempo indeterminato dell'1,4% (con eccezione dei lavoratori stagionali a T.D., in sostituzione, apprendisti). Tale prelievo è restituito a chi stabilizza entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto;
- contributo dovuto dal datore di lavoro per tutti i casi di interruzione di un rapporto a T.I. (compreso apprendistato) Per causali che danno diritto all'indennità di disoccupazione (41% del massimale mensile di indennità per 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni).

Dis-Coll

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) art. 15 dlgs n.22/2015

Decorrenza: 1° gennaio 2015

Destinatari:

- collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto);
- Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
- *Sono esclusi gli amministratori e i sindaci.*

Requisiti :

- Non essere pensionati;
- Non essere titolari di partita IVA;
- Essere disoccupati involontari ed avere lo stato di disoccupazione (dlgs n.181/2000).

Dis-Coll (art. 15 dlgs n.22/2015)

Requisiti contributivi:

- 3 mesi di contribuzione tra il 1° gennaio e l’inizio della disoccupazione;
- nell’anno solare di disoccupazione: 1 mese di contribuzione oppure un rapporto co.co.co. di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Dis-Coll (art. 15 dlgs n.22/2015)

Reddito di riferimento:

- Reddito totale imponibile a fini previdenziali come risulta dai versamenti effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione dell'anno di cessazione dal lavoro e dell'anno solare precedente, diviso per i numeri di contribuzione o frazione di essi.

Ammontare:

- 75% del reddito di riferimento fino, nel 2015, a 1.195 euro + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro per i primi 3 mesi con riduzione del 3% dell'importo ogni mese dal IV mese;

Importo massimo nel 2015: 1.300 euro.

Dis-Coll (art.15 dlgs n.22/2015)

Durata:

- numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso;

Presentazione della domanda , decorrenza, erogazione:

- all'Inps in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione a pena di decadenza; se la domanda è presentata prima di 8 giorni, la prestazione decorre dall'8° giorno oppure dal giorno successivo alla domanda; viene erogata ogni mese.

Asdi (assegno di disoccupazione): art. 16 dlgs n. 22/2015

- Misura di carattere assistenziale.

Destinatari:

- percettori di Naspi che abbiano esaurito il diritto di avvalersene.

Requisiti:

- conservazione dello stato di disoccupazione;
- condizione economica di bisogno (rinvio a un DM);
- altri criteri da definire (con DM)

Ammontare:

- 75% dell'ultimo trattamento Naspi percepito, ma non > assegno sociale .
Incremento per carichi familiari.

Asdi (art.16 dlgs n.22/2015)

- Durata: 6 mesi
- Modalità di erogazione: tramite uno strumento elettronico.
- Condizionalità: adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi con obbligo di partecipare alle iniziative di attivazione, orientamento e formazione, inclusa l'accettazione di adeguate proposte di lavoro

Asdi (art.16 dlgs n. 22/2015)

- Sanzioni, condizionalità e cumulabilità (limiti del cumulo con redditi da lavoro, modalità di riduzione progressiva) da definire con DM.
- Finanziamento: mediante uno specifico fondo con 200 milioni per il 2015 e altri 200 milioni per il 2016.

Contratto di ricollocazione (art. 17 dlgs n.22/2015)

- Misura di reinserimento nel mercato del lavoro.
- Tutti i lavoratori in stato di disoccupazione sono beneficiari del diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro attraverso la stipula di un contratto di ricollocazione.
- Il soggetto accreditato percepirà l'ammontare del voucher solo a risultato conseguito.

Procedura:

- definizione del profilo professionale di occupabilità;
- riconoscimento della “dote individuale di ricollocazione, proporzionata al profilo di occupabilità.

Contratto di ricollocazione (art.17 dlgs 22/2015)

Contenuto del contratto:

- a) diritto ad un’assistenza appropriata nella ricerca di una nuova occupazione da parte del soggetto accreditato;
- b) dovere del soggetto di partecipare alle iniziative proposte di formazione, ricerca, addestramento e riqualificazione.

Decadenza dal diritto:

- mancata partecipazione alle iniziative proposte,
- rifiuto senza giustificato motivo di un’offerta di lavoro congrua a termini di legge, pervenuta nell’ambito del percorso di accompagnamento.

Contratto di ricollocazione (art.17 dlgs 22/2015)

Criticità

- Limitatezza delle risorse disponibili (circa 50 milioni);
- l'operatività è condizionata all'attuazione della delega in materia di politiche attive (procedure di definizione del profilo professionale, modalità di determinazione della dote, casi in cui si considera conseguito il risultato e l'ammontare del voucher).
- Nella transizione continuano a valere le norme dell'accreditamento sancite a livello regionale. Le Regioni potranno finanziare il contratto con loro risorse.

Legge n.183/2014

- Esercitata la delega sul sostegno al reddito in caso di disoccupazione (lett. b);
- Non esercitata la delega relativa al sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (lett.a).